

→**IN BREVE n. 042-2015**
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ENPAM - MUTUI, SODDISFATTE TUTTE LE DOMANDE da EnpamNotizie numero 29 dell'8 ottobre 2015

Grande successo per l'operazione con cui la Fondazione è tornata a erogare mutui ai suoi iscritti: le 400 richieste per accedere ai 100 milioni di euro in finanziamenti agevolati sono state tutte accolte. A partire dal click day del 22 settembre scorso e fino alla mezzanotte di domenica 4 ottobre - data in cui sono scaduti i termini per formalizzare le domande - dai medici e dai dentisti sono giunte richieste per 70 milioni di euro. La parte del leone l'hanno fatta gli under 45, che hanno prenotato tutti i 50 milioni di euro in finanziamenti a loro disposizione. Erano quasi 40 anni che l'Enpam non concedeva più mutui a medici e dentisti.

Gli uffici della Fondazione stanno ora classificando le domande pervenute e lavorando per perfezionare le pratiche, richiedendo all'iscritto, laddove necessario, la documentazione integrativa.

“Il grande riscontro avuto dall'operazione mutui ci rende orgogliosi perché indica che siamo sulla strada giusta - dice il presidente Alberto Oliveti - . Soddisfare le esigenze prioritarie dei nostri colleghi, specie i più giovani, è fondamentale per la tenuta del patto tra generazioni su cui si regge la previdenza. A questo punto è probabile che l'anno prossimo ripeteremo l'iniziativa”.

I mutui ipotecari, di importo fino a 300mila euro, sono a tasso fisso e possono durare fino a un massimo di 30 anni. Possono servire a finanziare, fino all'80 per cento del valore, l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa. Il mutuo può essere chiesto anche per sostituirne un altro esistente.

Metà dei 100 milioni stanziati e destinati all'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa, erano riservati agli iscritti con meno di 45 anni, che potevano beneficiare di un tasso fisso del 2,55%. Gli altri 50 milioni erano destinati agli iscritti di tutte le età che potevano contare su un tasso fisso del 2,95%.

AUMENTATE IN SILENZIO LE TARIFFE POSTALI DI POSTE ITALIANE

Dal 1 ottobre spedire una lettera costa non più 0,80 euro, ma 0,95 (fino a 20 gr e busta standard)...in silenzio le tariffe postali sono aumentate e ricompare al costo di 2,80 euro la posta prioritaria che oltre al bollo avrà il tagliandino per la sua tracciabilità come avviene per le raccomandate.

Ecco la comunicazione dell'Amministrazione di Poste Italiane:

Nuove condizioni dei servizi postali universali dal 1° ottobre 2015

Significative novità, introdotte nei recenti provvedimenti della normativa di settore, hanno determinato la rimodulazione dell'offerta dei servizi postali universali di Poste Italiane, **con decorrenza dal 1° ottobre 2015** così come di seguito indicato:

- a) sarà rilasciata una nuova gamma di servizi di base di posta ordinaria, "**Posta4**" / "**Posta4pro**" per l'Italia e "**Postamail Internazionale**" per l'estero. Sono previste tariffe a partire da euro 0,95 per la Posta4, euro 0,85 per la Posta4pro ed euro 1,00 per la Postamail Internazionale;
- b) saranno ridefiniti i servizi di posta prioritaria, "**Posta1**" / "**Posta1pro**" per l'Italia e "**Postapriority Internazionale**" per l'estero, arricchiti con una funzionalità che – previa apposizione dell'apposita etichetta che contiene un codice - permette di ricevere nel caso della "Posta1" e "Posta1pro" per l'Italia l'informazione sull'esito di consegna e, nel caso della Postapriority Internazionale, l'informazione sull'arrivo al centro di scambio internazionale di Poste Italiane. Sono previste tariffe a partire da euro 2,80 per Posta1, euro 2,10 per Posta1pro ed euro 3,50 per Postapriority Internazionale (per l'estero Zona 1);
- c) relativamente ai **servizi online**, sarà disponibile il servizio di Posta4online per l'interno e per l'estero. Per invii fino 20 grammi (da 1 a 3 fogli), limitatamente all'attività di recapito, sono previste tariffe di euro 0,85 (per l'interno) ed euro 1,00 (per l'estero, Zona 1). Previa conferma della relativa disponibilità sulla pagina web dedicata a ciascun canale di accesso, sarà erogato anche il corrispondente servizio di Posta1online per l'interno e per l'estero;
- d) Le tariffe dell'**Avviso di Ricevimento (A.R.)** dei seguenti servizi saranno:
 - **singolo per l'interno** - per Posta Raccomandata Retail (ivi comprese le comunicazioni connesse alla notifica degli Atti Giudiziari), nonché, ove accettati presso gli uffici postali, Posta Assicurata Retail, Pacco Ordinario Nazionale e pieghi di libri - euro 0,95
 - **multiplo per l'interno** - Posta Raccomandata Pro, Posta Raccomandata Smart, Posta Raccomandata online, Posta Assicurata Smart e, laddove accettati presso i centri abilitati, Posta Assicurata Retail, Pacco Ordinario Nazionale e pieghi di libri - euro 0,70
 - **per l'estero** - Posta Raccomandata Internazionale, Posta Assicurata Internazionale, M-Bags Economy raccomandato, Pacco Ordinario Internazionale - euro 1,00.
- e) gli invii di posta Ordinaria, Raccomandata, Assicurata e del Pacco Ordinario Nazionale saranno consegnati secondo il nuovo **obiettivo di recapito J+4** (4 giorni lavorativi oltre quello di accettazione) nelle percentuali riportate, in dettaglio, nella Carta della Qualità dei servizi postali;
- f) in alcune località, la consegna degli invii e la vuotatura delle cassette saranno effettuate a giorni alterni su base bi-settimanale. Di conseguenza, per la sola Posta1 gli obiettivi di velocità variano, da 1 giorno (J+1) a 3 giorni lavorativi (J+3) oltre a quello di accettazione, a seconda della zona di raccolta / destinazione, secondo quanto riportato sulla Carta dei servizi postali universali.

Per gli invii postali ecco i formati:

Piccolo Standard: invii rettangolari con lunghezza da 14 a 23,5 cm; altezza da 9 a 12 cm; spessore da 0,15 mm a 5 mm;

Medio Standard: invii rettangolari con lunghezza da 14 a 35,3 cm; altezza da 9 a 25 cm; spessore da 0,15 mm a 2,5 cm;

Extra Standard / non standard:

- invii rettangolari con spessore superiore a 2,5 cm. In questo caso la lunghezza max è di 35,3 cm; l'altezza max di 25 cm; lo spessore max di 5 cm.

- invii non rettangolari (quadrati, cilindrici, ecc.): sono da considerarsi sempre di formato EXTRA. Nel caso di invii di forma cilindrica la somma della lunghezza più due volte il diametro non deve essere inferiore a 17 cm e superiore a 104 cm. La dimensione più grande deve essere compresa tra 10 cm e 90 cm.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Il Vino DOCG 2015

Data di emissione il 10 ottobre 2015



AGENZIA DELLE ENTRATE - AUTENTICHE FIRME VENDITA AUTO, L'IMPOSTA DI BOLLO E' DIGITALE

L'Agenzia delle Entrate comunica che il pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio dell'autentica delle sottoscrizioni degli atti di vendita di beni mobili registrati presso il PRA, Pubblico Registro Automobilistico, o per la costituzione di diritti di garanzia sugli stessi viene fatta in forma virtuale.

La novità si inserisce all'interno d'un processo più ampio di digitalizzazione dei documenti e, al contempo, di realizzazione di un'Amministrazione pienamente digitale, la cui finalità guarda ad un'esigenza duplice: innovare i processi e migliorare significativamente la qualità dei servizi resi ai cittadini.

Così il bollo virtuale pensiona marche, etichette e contrassegni - Il sì esplicito delle Entrate alla richiesta dell'ACI di procedere alla riscossione con modalità virtuale dell'imposta di bollo per il rilascio dell'autentica delle sottoscrizioni, amplia di fatto il numero di documenti oramai privi di etichette e contrassegni, uniformandosi a quanto già accade per il pagamento dell'imposta di bollo, anch'essa in via digitale, dovuta sulle note di trascrizione, iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che i cittadini presentano al PRA e sulle copie, certificati ed estratti rilasciati. Dunque, un ulteriore passo avanti in vista della possibilità di formare digitalmente anche il titolo di vendita del veicolo, costituito dalla scrittura privata con sottoscrizione autenticata.

Dallo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) all'ACI, così il bollo corre sul digitale -

In pratica, come precisa la Circolare, l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle autentiche di firma sugli atti di vendita dell'imposta può quindi essere effettuata dall'ACI. E questo in virtù della funzione e del ruolo degli Sportelli Telematici dell'Automobilista, una sorta di front office per l'esercizio di attività di esclusiva competenza dell'ACI. Sono infatti gli STA che ricevono la documentazione relativa alla richiesta di formalità, nel caso specifico l'autentica della firma sugli atti di vendita. Sono sempre loro che acquisiscono i dati in via telematica e che provvedono alla stampa materiale del certificato di proprietà. Ed è proprio alla luce di questo particolare rapporto che intercorre tra ACI e Sportelli (STA) che l'Agenzia ritiene che l'ACI sia legittimata a richiedere l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale anche per l'autentica delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circ. n.33E del 9.10.2015 (documento 208)

LA TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI e LA FISCALITA' da Franco Abruzzo, presidente Unpit

L'Associazione Nazionale Magistrati in pensione organizza per il 10 novembre a Roma un Convegno di studio dal titolo "La tutela dei diritti acquisiti e la fiscalità". Sostegno all'iniziativa di altre organizzazioni e associazioni rappresentative di diplomatici, dirigenti e giornalisti. "Il tema dei diritti quesiti è quanto mai attuale perché continuità e sicurezza passino da una generazione all'altra, senza quelle incrinature di diritti, certezze ed aspettative da cui le prossime generazioni potrebbero essere a loro volta colpite". Presiede Alfonso Quaranta. Relatori Giuseppe Tesauro, Cesare Damiano, Maurizio Sacconi e Roberto Pessi.

Roma, 8 ottobre 2015. L'Associazione Nazionale Magistrati in pensione, di cui fanno parte Magistrati ed Avvocati dello Stato in quiescenza, ha deciso di organizzare, a Roma, calendarizzandolo per martedì 10 novembre prossimo, un Convegno di studio dal titolo "La tutela dei diritti acquisiti e la fiscalità". Il Convegno, che si terrà alla Casa dell'Aviatore, in Viale dell'Università 20, con inizio alle 9.30, sarà presieduto da Alfonso Quaranta, già Presidente della Corte costituzionale.

Relatori, saranno il Prof. Giuseppe Tesauro, (già giudice e Presidente della Consulta), il Presidente dell'11ª Commissione permanente (Lavoro e previdenza sociale) del Senato della Repubblica, Sen. Maurizio Sacconi, il Presidente dell'XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati, On. Cesare Damiano, il Prof. Roberto Pessi dell'Università e due Colleghi iscritti all'Associazione ed appartenenti alla Magistratura Ordinaria e della Corte dei Conti. Porgerà il saluto il Presidente dell'Associazione magistrato in pensione Avv. Ivo Bonitatibus

A fronte della rapida evoluzione della società nazionale ed avendo sullo sfondo il confronto intergenerazionale, sembra urgente trovare risposte ed interventi condivisi. Il tema dei diritti quesiti è quanto mai attuale perché continuità e sicurezza passino da una generazione all'altra, senza quelle incrinature di diritti, certezze ed aspettative da cui le prossime generazioni potrebbero essere a loro volta colpite. La fiscalità è parte integrante del discorso perché muovendosi all'interno del quadro normativo ordinario e costituzionale, nazionale ed europeo, è chiamata a coniugare imposizione e servizio pubblico, e a distinguere fra assistenza e previdenza.

Approssimandosi l'esame parlamentare, fra l'altro proprio dei temi pensionistici, nei termini talvolta divergenti di questi ultimi mesi, la tematica proposta dai Magistrati in pensione, con il sostegno di altre organizzazioni e associazioni rappresentative di diplomatici, dirigenti e giornalisti, appare di forte attualità, giuridica e costituzionale, ed il Convegno potrebbe risultare di grande utilità, anche per mettere a fuoco le incertezze interpretative o normative e fornire una chiave di lettura razionale e veritiere, che miri a stabilizzare il rapporto, appunto, fra "Diritti e fiscalità".

DALLA CASSAZIONE

Mancata informazione per intervento a regola d'arte - risarcimento solo se il paziente dimostra che, se consapevole, avrebbe rifiutato la prestazione

In tema di responsabilità professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.

Corte di Cassazione - sentenze n.2847/2010, 16394/2010 e 9331/2015

IMU, SI DEVE «SOTTRARRE» LA CIFRA PAGATA IN ECCESSO da Sole 24 ore - risposta 3418 di E.M.Pisapia

D - Ho pagato in eccesso l'acconto Imu 2015. Con il saldo di dicembre, posso compensare l'errore con il modello F24?

R - Il lettore deve calcolare l'Imu per l'intero anno (per esempio, applicando l'aliquota del 10,60 per mille al valore catastale di 90.000 euro, uguale a 954 euro), e da questo deve sottrarre l'importo che ha "realmente" pagato in acconto (riprendendo l'esempio, 677 euro, eccedente di 200 euro l'acconto di 477 euro dovuto). La differenza (954 meno 677, uguale 277) va corrisposta a saldo.

Il lettore non deve fare alcuna domanda di rimborso né alcuna "compensazione" con il modello F24, ma soltanto una sottrazione. In altre parole, il lettore deve indicare il "solo" saldo che versa (euro 277).

Non deve, invece, indicare un saldo Imu a debito di 477 euro, e, nella colonna dei crediti, la somma pagata in più in acconto (200 euro), perché questa operazione (di compensazione vera e propria) non è ammessa.

ETA' PENSIONABILE e ANZIANITA' MINIMA CONTRIBUTIVA

Il d.lgs 503/1992 ha elevato a partire dal 1 gennaio 1993 il requisito contributivo minimo da 15 a 20 anni per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Pertanto, l'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, individua particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere, in deroga all'elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di un'anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 al perfezionamento dell'età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori, avendo conseguito il diritto soggettivo alla data dell'entrata in vigore della nuova normativa e precisamente:

a) Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente

I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente sono esclusi dall'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto n. 503). Ai fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1 gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.

b) Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992

L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 31 dicembre 1992. Per tali lavoratori rimangono pertanto confermati i requisiti previsti dalla normativa previgente (articolo 2, comma 3, del decreto n.503).

Per usufruire di tale deroga è necessario che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992. Non è invece richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 16 del 1.02.2013 (documento 209)


ANTICIPAZIONI ALLA PENSIONE

Ricordiamo che in base al comma 40 dell'art.1 della legge 335/1995 possono beneficiare di quanto previsto, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, solo le lavoratrici a regime previdenziale di contributivo puro e precisamente se al 31 dicembre 1995 prive di anzianità contributiva ai fini pensionistici.

40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

Inoltre ai genitori lavoratori in regime contributivo puro è anche prevista la possibilità delle assenze di cui sotto



**Norme
poco
conosciute**

- a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
- b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: settembre 2015

Aggiornato: 14 ottobre 2015

Prossimo aggiornamento: 13 novembre 2015

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI	107,0
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	- 0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	- 0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	- 0,2

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - SETTEMBRE 2015

L'indice Istat relativo al mese di settembre 2015 è pari a 107,0 %. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2014 è **1,125000 %** (incremento mese).

MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 14/10/2015 per il mese di settembre 2015

anno	gen	feb	mar	Apr	mag	giu	lug	ago	set	Ott	nov	dic
	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
%	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
1997	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
%	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
1998	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
%	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
1999	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
%	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
%	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
%	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
%	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
%	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
%	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
%	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
%	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
%	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
%	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
%	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0			
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1			

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

LAVORATRICE MADRE MEDICO



Dato il notevole interesse che suscita, è stato aggiornato il cd sulla normativa di tutela della maternità, giunto alla sua decima edizione, colle recenti normative introdotte dal D.lgs. 80/2015, che prevedono maggiori agevolazioni durante il congedo parentale, . Viene anche introdotto un nuovo capitolo sui risvolti dell'aggiornamento medico continuo durante il periodo della gravidanza.

I medici possono richiederne gratuitamente una copia alla Direzione Generale dell'Enpam al numero telefonico 06 48294226 e all'indirizzo e-mail c.sebastiani@enpam.it

INPS - MODIFICHE CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI CAPITALIZZAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO

L'Inps, con la circolare n. 167 del 7 ottobre 2015, illustra i nuovi criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante utile per quantificare le pensioni o le quote di pensione da calcolare con il sistema contributivo.

Per il calcolo della quota contributiva della pensione, il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo, determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 335 del 1995, non può essere inferiore a uno. La stessa norma prevede che la maggiore capitalizzazione riconosciuta nell'anno in cui la variazione media quinquennale del PIL è risultata minore a uno deve essere recuperata nell'anno successivo, applicando al coefficiente successivo il rapporto tra il coefficiente di capitalizzazione effettivo e l'unità. In sede di prima applicazione, tuttavia, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo.

Pertanto, il coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per la rivalutazione del montante nel 2016, considerata la clausola di salvaguardia in sede di prima applicazione di cui al comma 1-bis del citato articolo 5, non subirà alcuna decurtazione. Solo qualora si verifichi nuovamente una

variazione quinquennale del PIL inferiore all'unità si procederebbe al recupero su una o più delle capitalizzazioni successive per le quali il coefficiente è maggiore di 1.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 167 del 7.10.2015 (documento 210)